

Stati Generali dell'Esecuzione Penale

Tavolo 13 - Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato

Il Tavolo si occupa dei programmi di giustizia riparativa, quali percorsi che consentano alla vittima di recuperare una posizione di centralità nel procedimento penale e al reo di accettare la responsabilità delle proprie azioni, così sanando la lesione al tessuto sociale che la commissione del reato di fatto ha determinato

Abstract della relazione finale

In relazione al tema assegnato il Tavolo 13 presenta una serie di proposte che muovono da alcune precondizioni del discorso, fondate sulle indicazioni normative sovranazionali e sulla migliore letteratura italiana ed internazionale.

- a. anzitutto, per giustizia riparativa, si intende «qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [*conferencing*] e i consigli commisurativi [*sentencing circles*]" (UN Basic Principles, 2000).
- b. In secondo luogo, la giustizia riparativa si caratterizza per una spiccata autonomia concettuale: nasce da prassi riparativo-conciliatorie ancestrali e si staglia inizialmente come modello alternativo alla giustizia penale-processuale. Successivamente, nei Paesi che da più tempo la sperimentano, si integra pienamente nel sistema penale e processuale, mostrando grande duttilità applicativa: tecnica di *diversion*, meccanismo estintivo del reato o del processo, parametro commisurativo ed anche modalità di intervento atta a rinnovare profondamente la fase esecutiva della pena detentiva e delle misure non custodiali.
- c. In terzo luogo, la Direttiva 29/2012/UE invita a lavorare sulla complementarità tra sistema penale e giustizia riparativa, in vista di una migliore tutela e protezione delle vittime, anche dalla vittimizzazione secondaria.

Sulla base di queste premesse, ritenendo peraltro insufficiente l'operato del legislatore in materia di recepimento della Direttiva di cui sopra, il Tavolo 13 ha proposto una serie di modifiche normative in materia di esecuzione delle sanzioni (ord. penit., reg., cod. pen. e cod. proc. pen.), volte a rendere pienamente operativi strumenti e metodi della giustizia riparativa. E' parso indispensabile, in particolare:

- riconoscere alla giustizia riparativa pari dignità rispetto all'individualizzazione del trattamento in modo da riequilibrare le posizioni di reo e vittima all'esito del processo penale;
- inserire una norma generale nell'ordinamento penitenziario volta a consentire ai condannati e agli internati per tutti i tipi di reato, compresi quelli elencati all'art. 4-bis, l'accesso a programmi di giustizia riparativa in ogni fase dell'esecuzione.

E' auspicabile che tale proposta si iscriva in un più generale contesto di riforma che promuova la possibilità di accedere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, come richiesto dalla Direttiva 29/2012/UE. Il Tavolo 13 ha lavorato altresì a concrete proposte di formazione/sensibilizzazione di magistratura, avvocatura, operatori penitenziari e mediatori, ritenendo che il discorso sulla formazione sia coesistente a quello normativo ed anzi si ponga, rispetto a quest'ultimo, quale indispensabile premessa.

In vista della disseminazione di conoscenze, ha realizzato due video scientifico-divulgativi che propongono una sintesi delle audizioni di esperti nazionali e stranieri effettuate sui temi della giustizia riparativa e della tutela delle vittime.

Obiettivi

1. Analizzare le esperienze di *Restorative Justice* dei principali Paesi europei ed extraeuropei che si sono dotati di programmi di giustizia riparativa e mediazione quanto a:
 - mappatura dei reati mediabili (ambito edittale vs. tipologia di illecito);
 - locus delle norme che consentono mediazione e riparazione;
 - effetti di mediazione e riparazione sull'esercizio dell'azione penale, sul processo e sulla esecuzione della pena.Le esperienze comparative sono analizzate in coordinamento con il Tavolo 14.
2. Proporre modelli e metodologie di giustizia riparativa orientati alla vittima (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato; eventuale risarcimento del danno; restituzioni) e/o alla collettività (prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale), da inserire nei percorsi per il recupero dei condannati in esecuzione di pena intramuraria e in comunità e degli imputati ammessi alla prova ovvero quali condotte riparatorie ad efficacia estintiva del reato
3. Coordinare il progetto di riforma di cui al disegno di legge n. 2798/2014 - che agli artt. 1 e 2 prevede l'introduzione agli artt. 162-ter e 649-bis condotte riparatorie come causa di estinzione del reato - con la disciplina della sospensione condizionale della pena ex l'art. 163 c.p.
4. Dare forma e contenuto normativo alla "previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative" di cui all'art. 26, lett. d del disegno di legge n. 2798/2014, coordinando la normativa con istituti già esistenti
5. Prevedere per gli operatori che si occuperanno di giustizia riparativa e in particolare per i mediatori penali moduli di formazione specifica e criteri di accreditamento e di accesso ad un Albo dedicato, stante l'autonomia teorico-pratica della mediazione penale da quella civile e commerciale
6. Promuovere, per magistrati e avvocati, percorsi di formazione alla giustizia riparativa e alla mediazione, con particolare attenzione al raccordo di queste ultime con il sistema penale-processuale
7. Promuovere la cultura della giustizia riparativa e della mediazione in ambito scolastico e universitario; sensibilizzare la collettività circa i benefici che si associano all'adozione di una giustizia aperta alla riparazione e alla riconciliazione anche in termini di prevenzione della criminalità.

Fonte: Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).